



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

Copia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 77 del 16-06-2021

Oggetto: COLLEGAMENTO ALLA BANCA DATI DELL'ANAGRAFE COMUNALE - APPROVAZIONE DI SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA LEGIONE CARABINIERI "MARCHE" - COMANDO PROVINCIALE DI MACERATA

L'anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di giugno alle ore 13:00, nella Residenza Comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e termini previsti, si è riunita in video conferenza la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cartechini Paolo	SINDACO	P
Pierantoni Manuele	ASSESSORE	P
Mazza Fabio	ASSESSORE	A
Andreozzi Francesco	ASSESSORE	P
TAMBURRINI STEFANIA	ASSESSORE	P
Sagretti Monica	ASSESSORE	P

PRESENTI 5

ASSENTI 1

Assiste dalla sede comunale collegata in video conferenza il SEGRETARIO GENERALE STEFANIA BOLLI

Il Presidente Paolo Cartechini nella sua qualità di SINDACO, nella Sede Comunale, dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti in video conferenza e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

ASSESSORATO
UFFICIO PROPONENTE SERV.DEMOGRAFICI

Registro proposte 80

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO
DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 229 del 07/11/2018 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per l'accesso alla banca dati dell'anagrafe comunale da parte della Questura di Macerata;

Vista la nota della Legione Carabinieri "Marche" - Comando Provinciale di Macerata prot. N. 13024 del 22/05/2021 con cui si chiede la possibilità di accedere alla banca dati dell'anagrafe del Comune di Corridonia da parte del personale del Comando Provinciale dei Carabinieri per finalità quali attività informativa istituzionale, indagini di polizia giudiziaria, attività pertinente l'ordine e la sicurezza pubblica;

Preso atto che la suddetta richiesta è finalizzata a far fronte ad esigenze istituzionali ed operative del Comando Provinciale dei Carabinieri e consente un notevole risparmio di tempo e risorse sia per il *soggetto fruitore* (che non dovrà più procedere a richiedere formalmente informazioni anagrafiche all'ufficio comunale, ma potrà ricercare e visualizzare autonomamente i dati necessari) che per il *soggetto erogatore* (questo ente non dovrà più rispondere a tutte le richieste di informazioni);

Considerato che è stata valutata la legittimità della richiesta, in considerazione dell'attività di interesse pubblico svolta istituzionalmente dal suddetto Ente;

Preso atto delle "Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni "ai sensi dell'art. 58 comma 2 del CAD, sottoposto dall'Agenzia per l'Italia Digitale in data 06 giugno 2013 al Garante per la protezione dei dati personali ed approvato dalla medesima Autorità in data 04 luglio 2013 n. provvedimento 332, confermando la totale conformità della Convenzione stessa alle suddette linee guida;

Tenuto conto che l'art. 37 del DPR del 30 maggio 1989, n. 223 "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente", consente ai soggetti pubblici che svolgono attività di pubblica utilità, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, la consultazione degli atti anagrafici con accesso diretto all'Ufficio Anagrafe anche mediante terminali, con obbligo di comunicazione all'Ufficiale di Anagrafe delle generalità e degli estremi del personale abilitato alla consultazione telematica. Il nuovo art. 37, in seguito all'entrata in vigore del DPR del 28 dicembre 2000, n. 445, con il quale sono stati abrogati i commi 2 e 3, rende non più obbligatoria la preventiva autorizzazione del Ministero dell'Interno per il collegamento tramite terminale con l'anagrafe comunale;

Visti:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 05 maggio 1994, avente ad oggetto "Modalità tecniche e ripartizione delle spese connesse alla realizzazione di collegamenti telematici tra Comuni ed organismi



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale o erogano servizi di pubblica utilità", che prevede l'obbligo per i Comuni di consentire l'attivazione di collegamenti telematici con tutti gli organismi che erogano servizi di pubblica utilità, al fine di permettere agli organismi medesimi l'accesso a tutte le variazioni che intervengono nelle anagrafiche comunali;

- l'art. 2, comma 5 della Legge del 15 maggio 1997, n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo" che prevede espressamente l'interconnessione telematica fra gli archivi anagrafici e di stato civile dei Comuni, le altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi;
- il parere del 20 giugno 2000, rilasciato al Ministero dell'Interno (Nota n. 5137/15100/15254 del 24 maggio 2000) sul progetto "Connessione con la rete telematica regionale Toscana RTTR per la consultazione delle informazioni anagrafiche", con cui l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha chiarito i principi in materia di collegamenti diretti per le consultazioni anagrafiche da parte di organismi di diritto pubblico;
- l'art. 43, comma 4 del DPR del 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" che dispone che le amministrazioni certificanti, al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti contenuti in Albi, elenchi o pubblici registri, sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali;
- il D.Lgs. 07 marzo 2005 n. 82, "Codice dell'amministrazione digitale" che afferma principi per i quali:

"Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. (art. 2 comma 1)

I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico. (art. 5 comma 1)

Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, e' reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo il riconoscimento di eventuali costi eccezionali sostenuti dall'amministrazione cedente; e' fatto comunque salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. (art. 5 comma 2)

- che i collegamenti telematici devono consentire l'accesso ai dati strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali per le quali vengono acquisiti;
- che tali finalità devono essere assolte nel rispetto del diritto alla riservatezza delle persone ai sensi di quanto espressamente disposto dal Reg. UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003 e dalla Legge n. 1228/1954 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente) e dal DPR 30

maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente);

Dato atto, quindi che, al fine di dare seguito alla richiesta del Comando Provinciale dei Carabinieri di Macerata, occorre approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato, pertanto, che le finalità oggetto del presente atto sono previste in disposizioni legislative e/o regolamentari;

Acquisito che l'approvazione dello schema della convenzione in oggetto non rientra tra le competenze del Consiglio Comunale in quanto non rientra tra le fattispecie previste dall'art. 42 co. 2 punto c);

Tenuto conto che il Comune di Corridonia è transitato ad ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Italiana) dal 23/09/2020 e che nel momento in cui, il Ministero dell'Interno, in qualità di proprietario della banca dati ANPR, consentirà l'accesso ad ANPR da parte delle pubbliche amministrazioni tramite sottoscrizione di apposita convenzione, l'accesso diretto all'anagrafe comunale non sarà più necessario;

PROPONE

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di dare atto che con nota prot. n. 13024 del 22/05/2021 la Legione Carabinieri "Marche" - Comando Provinciale di Macerata chiede la possibilità di accedere alla banca dati dell'anagrafe del Comune di Corridonia da parte del personale del Comando Provinciale dei Carabinieri per finalità quali attività informativa istituzionale, indagini di polizia giudiziaria, attività pertinente l'ordine e la sicurezza pubblica
3. Di dare atto che la suddetta richiesta è finalizzata a far fronte ad esigenze istituzionali ed operative del Comando Provinciale dei Carabinieri e consente un notevole risparmio di tempo e risorse sia per il soggetto fruitore (che non dovrà più procedere a richiedere formalmente informazioni anagrafiche all'ufficio comunale, ma potrà ricercare e visualizzare autonomamente i dati necessari) che per il soggetto erogatore (questo ente non dovrà più rispondere a tutte le richieste di informazioni);
4. Di ritenere che le finalità oggetto del presente atto sono previste in disposizioni legislative e/o regolamentari;
5. Di ritenere, pertanto, legittima la suddetta richiesta anche in considerazione dell'attività di interesse pubblico svolta istituzionalmente dall'Ente di cui sopra;
6. Di dare atto, quindi che, al fine di dare seguito alla richiesta della Questura di Macerata, occorre approvare lo schema di convenzione di cui sopra che, quale allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
7. Di approvare, per quanto detto sopra, lo schema di convenzione allegato al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
8. Di dare atto che compete al Responsabile del Settore II la puntuale e rigorosa attuazione del presente provvedimento ivi compresa la stipula della convenzione, la compilazione e la relativa trasmissione all'Ente di cui sopra;



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

9. di dare atto che dalla stipula della convenzione in oggetto non derivano nuovi oneri finanziari a carico del Comune di Corridonia;
10. di dichiarare successivamente, con apposita unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL, vista l'urgenza del Comando Provinciale di attivare il collegamento telematico con l'anagrafe comunale.

Il Responsabile del Procedimento

F.to Annalisa Franceschetti

OGGETTO: COLLEGAMENTO ALLA BANCA DATI DELL'ANAGRAFE COMUNALE -
APPROVAZIONE DI SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA LEGIONE CARABINIERI
"MARCHE" - COMANDO PROVINCIALE DI MACERATA

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA , DI LEGITTIMITA' E CORRETTEZZA
AMMINISTRATIVA**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

espresso dal Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 49, 1^ comma e 147 bis del T.U. delle
Leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Corridonia, li 07-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to digitalmente Annalisa Franceschetti

 Firmato

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

espresso dal Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 49, 1^ comma e 147 bis del T.U. delle
Leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Corridonia, li 09-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO
F.to digitalmente Dott. Adalberto Marani



Città di Corridonia
Provincia di Macerata

✓ Firmato

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il documento istruttorio, riportato in premessa alla presente deliberazione, ad oggetto COLLEGAMENTO ALLA BANCA DATI DELL'ANAGRAFE COMUNALE - APPROVAZIONE DI SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA LEGIONE CARABINIERI "MARCHE" - COMANDO PROVINCIALE DI MACERATA e predisposto dal Responsabile del Procedimento dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

Visto che ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione sono stati resi il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa ed il parere favorevole di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

all'unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Che la proposta di cui in premessa

E' APPROVATA

E dichiara, inoltre, con apposita unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 , comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Paolo Cartechini

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to STEFANIA BOLLI

E' copia conforme all'originale.

Corridonia lì, 22-06-2021

IL SEGRETARIO GENERALE
STEFANIA BOLLI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line nel sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 22-06-2021
Corridonia lì 22-06-2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to STEFANIA BOLLI

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16-06-2021 perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134, comma IV, del T.U. – D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to STEFANIA BOLLI